

**APPENDICE POLIZZA NON AGEVOLATA IN CONSORZIO**

In riferimento alle condizioni di assicurazione in vigore, di cui al Mod. S200, le stesse devono intendersi modificate in relazione ai seguenti articoli:

<b>DICITURA STAMPATO</b>	<b>NUOVA DICITURA</b>
<p><b>Art. 2 – Pagamento del premio – I comma</b>            Il premio, calcolato in base alle avversità assicurate, deve essere corrisposto dall'Assicurato alla Società, alla sottoscrizione della polizza di assicurazione o comunque entro e non oltre la data del 30 settembre.</p> <p><b>Art. 25 – Perizia d'appello – III - IV - V comma</b>            Se questa non provvede, l'appellante può chiederne la nomina al Presidente del Tribunale, nella cui giurisdizione si trovano ubicate le partite danneggiate dall'appello.            Entro tre giorni dalla data di nomina del secondo perito, i periti designati dovranno incontrarsi per la revisione della perizia e, in caso di mancato accordo, procedere alla nomina del Terzo perito.            Se i due periti non si accordano sulla nomina del terzo, questo, a richiesta della parte più diligente, sarà nominato, come sopra, dal Presidente del Tribunale competente.</p> <p><b>Art. 30 – Pagamento dell'indennizzo</b>            La Società provvede al pagamento dell'indennizzo nei 20 giorni successivi alla data dell'1 dicembre, sempreché sia stato pagato il premio, diversamente essa provvederà entro 30 giorni dall'avvenuto pagamento del premio.</p>	<p><b>Art. 2 – Pagamento del premio - I comma</b>            Il premio, calcolato in base alle avversità assicurate, deve essere corrisposto al Condifesa di _____, del quale l'Assicurato è Socio, secondo le modalità stabilite dallo stesso Condifesa.            Quest'ultimo provvederà a corrisponderlo alla Società secondo le modalità previste dalla Polizza Collettiva sottoscritta tra Condifesa e Società.</p> <p><b>Art. 25 – Perizia d'appello – III - IV - V comma</b>            Se questa non provvede, la revisione della perizia potrà essere effettuata dal perito nominato dall'Assicurato e da due periti scelti dall'Assicurato stesso tra quelli indicati nella Polizza Collettiva sottoscritta tra Condifesa e Società.            Entro tre giorni dalla data di nomina del secondo perito, i periti designati dovranno incontrarsi per la revisione della perizia e, in caso di mancato accordo, procedere alla nomina del Terzo perito che dovrà essere scelto fra i nominativi indicati nella Polizza Collettiva.            Se sul nominativo di quest'ultimo i due periti non dovessero raggiungere l'accordo, esso dovrà essere sorteggiato fra i nominativi indicati nella Polizza Collettiva.</p> <p><b>Art. 30 – Pagamento dell'indennizzo</b>            La Società provvede al pagamento dell'indennizzo alla data stabilita nella Polizza Collettiva e sempreché il Condifesa di _____ abbia provveduto al pagamento della globalità dei premi dovuti alla Società.            Nel caso di ritardo nella corresponsione del premio globale da parte del Consorzio, la Società differirà per un eguale periodo la data di pagamento dei risarcimenti.            In caso di insolvenza, il pagamento dei risarcimenti resterà sospeso fino al regolare introito della globalità del premio anzidetto.            In caso di insolvenza da parte dell'Assicurato nel pagamento del premio dovuto al Condifesa, l'Assicurato autorizza il Condifesa a comunicare detta morosità alla Società e autorizza la stessa a versare direttamente al Condifesa l'intero ammontare dell'eventuale indennizzo maturato.</p>

La presente Appendice, che l'Assicurato dichiara di aver ricevuto, conoscere e accettare, forma parte integrante della polizza di assicurazione n. \_\_\_\_\_

Data .....

Firma .....

